



COMUNE DI PIETRAPAOLA

(PROVINCIA DI COSENZA)

^^^^^^^^^^^^^^

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

N. 13	DEL 11-09-2020
--------------	-----------------------

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020 IN APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, COMMA 5 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27.

L'anno **duemilaventi** il giorno **undici** del mese di **settembre** alle ore **12:45**, presso questa Sede Comunale, il Dott. Umberto Pio Antonio CAMPINI, nominato con Decreto del Prefetto di Cosenza prot. n. 0066297 del 15 luglio 2020 Commissario Prefettizio e successivamente nominato Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2020, per la provvisoria gestione del Comune di Pietrapaola fino all'insediamento degli organi ordinari, con i quali gli sono stati conferiti i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco, delibera sull'argomento con i poteri della Giunta Comunale.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale Dott.ssa Teresa ALOISIO.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore »;

VISTA la disciplina inerente alla disciplina della suddetta imposta (commida 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commida 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono:

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi

individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. »;

VISTI:

- L'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019, recante *“Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020”*, con il quale viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2020 e viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio del bilancio degli enti locali, sino al 31.03.2020;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020, recante *“Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020”*, con il quale viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 30 aprile 2020 e viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio del bilancio degli enti locali, sino al 30.04.2020;
- L'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha differito al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

CONSIDERATO CHE:

- L'art. 138 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 - Il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - Il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- Si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 1 del 27.03.2017 con cui è stato approvato il Piano Economico-Finanziario TARI;

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 2 del 27.03.2017 con cui sono state approvate le tariffe della stessa TARI per il 2017;

VISTO il regolamento Comunale per l'applicazione della TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 7 del 13.08.2020;

DATO ATTO CHE per gli anni 2018 e 2019 sono state confermate le tariffe approvate per l'anno 2017;

ATTESO CHE sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013 (sopra riportato) le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile sono state così determinate:

PARTE FISSA

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		€ 1,18
b) due persone		€ 1,39
c) tre persone		€ 1,58
d) quattro persone		€ 1,71
e) cinque persone		€ 1,75
f) sei o più persone		€ 1,75
g) superfici domestiche		€ 1,18
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,42
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,60
3	Stabilimenti balneari	€ 0,61
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,42
5	Alberghi con ristorante	€ 1,26
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,81
7	Case di cura e riposo	€ 0,98
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,86
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,95
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,24
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,86
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,18
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,33
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,77
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 2,28
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,04
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,28
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,74
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 1,63
21	Discoteche, night club	€ 1,13

PARTE VARIABILE

<u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u>		
Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		€ 74,37
b) due persone		€ 133,87
c) tre persone		€ 148,75
d) quattro persone		€ 163,62
e) cinque persone		€ 182,36
f) sei o più persone		€ 189,37
<u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u>		
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:		Tariffa al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	€ 0,47
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,68
3	Stabilimenti balneari	€ 0,69
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,47
5	Alberghi con ristorante	€ 1,42
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,91
7	Case di cura e riposo	€ 1,10
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,96
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,57
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,06
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,39
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,97
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,33
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,78
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,87
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 2,60
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,08
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,08
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,08
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 2,08
21	Discoteche, night club	€ 1,27

RICHIAMATO art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al

pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTI:

- Il Decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019, recante *“Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020”*, con il quale viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2020 e viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio del bilancio degli enti locali, sino al 31.03.2020;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020, recante *“Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020”*, con il quale viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 30 aprile 2020 e viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio del bilancio degli enti locali, sino al 30.04.2020;
- L'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, ha differito al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTI ALTRESI':

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;
- La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni, recante: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;
- Il regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. del .../.../2020;
- Il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 15.06.2011;

- Il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.12.2015;
- Il vigente Statuto Comunale;

ATTESO CHE l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri e le attestazioni previsti dall'articolo 49, comma 1 e dall'articolo 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, i cui esiti vengono inseriti nella presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) **DI APPROVARE** per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ad ogni buon conto sono integralmente riportate nel prospetto che segue:

PARTE FISSA

TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		
Tariffa al mq. per famiglie con		tariffa al mq.
a) una persona		€ 1,18
b) due persone		€ 1,39
c) tre persone		€ 1,58
d) quattro persone		€ 1,71
e) cinque persone		€ 1,75
f) sei o più persone		€ 1,75
g) superfici domestiche		€ 1,18
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		tariffa al mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,42
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,60
3	Stabilimenti balneari	€ 0,61
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,42
5	Alberghi con ristorante	€ 1,26
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,81
7	Case di cura e riposo	€ 0,98
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,86
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,95
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,24
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,86
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,18
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,33
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,77
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 2,28
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,04
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,28
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,74
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 1,63
21	Discoteche, night club	€ 1,13

PARTE VARIABILE

<u>TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI</u>		
Tariffa annuale intera a famiglia		
a) una persona		€ 74,37
b) due persone		€ 133,87
c) tre persone		€ 148,75
d) quattro persone		€ 163,62
e) cinque persone		€ 182,36
f) sei o più persone		€ 189,37
<u>TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI</u>		
Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:		Tariffa al mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di	€ 0,47
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,68
3	Stabilimenti balneari	€ 0,69
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,47
5	Alberghi con ristorante	€ 1,42
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,91
7	Case di cura e riposo	€ 1,10
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,96
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,57
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,06
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,39
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,97
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,33
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,78
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,87
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 2,60
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,08
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,08
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,08
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 2,08
21	Discoteche, night club	€ 1,27

- 2) **DI DARE ATTO CHE** alla TARI si applica l'imposta provinciale T.E.F.A., per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, fissata dalla Provincia di Cosenza nella misura del 5%;
- 3) **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 4) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 E PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267 AI FINI DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 E ART. 147-BIS

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e parere **Favorevole** in ordine all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nella formazione dell'atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ai fini del controllo di regolarità amministrativa.

Pietrapaola, 29-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to RIZZUTI Lucia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 E PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E APPOSIZIONE VISTO COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 147-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267 AI FINI DEL CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE, ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ART. 49 E ART. 147-BIS

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile ed in ordine all'attestazione della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, ai fini del controllo di regolarità contabile.

Pietrapaola, 29-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RIZZUTI Lucia

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to CAMPINI Umberto Pio Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALOISIO TERESA

PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Pietrapaola, 14-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Lucia RIZZUTI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
Pietrapaola, 11-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Lucia RIZZUTI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Si dà atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Pietrapaola, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, ove rimarrà pubblicata dal 14-09-2020 al 29-09-2020, ai sensi dell'art.124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
Pietrapaola, 14-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Lucia RIZZUTI

È copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Pietrapaola, 14-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Lucia RIZZUTI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)